



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Napoli*

Cat./ Elettorale

Napoli, 21 febbraio 2011

Al Sig. Presidente della Giunta  
Regionale Campania

NAPOLI

Al Sig. Presidente della Provincia di  
Napoli

NAPOLI

Ai Sigg.ri Sindaci, Commissari e  
Commissioni Straordinarie dei Comuni  
della Provincia di Napoli

LORO SEDI

Al Sig. Presidente della Corte  
d'Appello di Napoli

NAPOLI

Al Sig. Segretario Generale della  
Provincia di Napoli

NAPOLI

Ai Sigg. Segretari Comunali dei Comuni  
della Provincia di Napoli

LORO SEDI

Ai Sigg. Presidenti delle CEC e SEC  
LORO SEDI

**OGGETTO:** Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104: "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo".

Com'è noto, nella G. U. della Repubblica italiana n.156 del 7.7.2010, s. o. n. 148/L, è stato pubblicato il dlgs. 2.6.2010, n. 104, con il quale è stata data attuazione all'articolo 44 della L. 18.6.2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo.

Il provvedimento, strutturato in quattro allegati (allegato 1, Codice del processo amministrativo; allegato 2, Norme di attuazione; allegato 3, Norme transitorie; allegato 4, Norme di coordinamento e abrogazioni), reca, nell'ambito del codice del processo amministrativo, una disciplina organica



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Napoli*

del contenzioso sulle operazioni per le elezioni europee, regionali ed amministrative.

Al riguardo, il Ministero dell'Interno – Direzione centrale dei servizi elettorali- con circ. n.2/2011 ha richiamato sinteticamente l'attenzione in ordine alle disposizioni inserite nel suddetto allegato 1, libro quarto, titolo VI: "Contenzioso sulle operazioni elettorali".

**Nel capo I** del predetto titolo VI sono contenute (articoli da 126 a 128) disposizioni comuni al contenzioso elettorale.

In particolare:

- l'art. 126 conferma **l'attribuzione al giudice amministrativo** della giurisdizione in materia di operazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi di comuni, province e regioni e per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in coerenza con quanto a suo tempo sancito dall'articolo 6 della legge 6 dicembre 1971, n.1034 e dall'art. 42, e seguenti, della legge 24 gennaio 1979, n. 18; **non è stato, viceversa, modificato il contenzioso endoprocedimentale per le elezioni politiche**, avendo ritenuto il legislatore di mantenere l'impianto attuale, con la competenza a decidere in tempi ristretti da parte degli Uffici speciali presso le Corti d'appello, con possibilità di ricorrere all'Ufficio centrale nazionale presso la Corte di Cassazione;
- l'articolo 127 stabilisce **l'esenzione da qualunque onere fiscale** degli atti relativi al contenzioso elettorale, in coerenza con quanto già previsto dall'articolo 3, secondo comma, della legge 23 dicembre 1966, n. 1147;
- l'art. 128 sancisce espressamente **l'inammissibilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica**; si ritiene che tale scelta legislativa – in linea con la costante giurisprudenza in merito – debba essere correlata sia con l'esigenza di riservare alla materia del contenzioso elettorale la più ampia tutela conseguibile con il ricorso giurisdizionale (nei diversi gradi e con il contraddittorio che lo caratterizzano), sia con la necessità di rapida definizione del contenzioso elettorale, che non appare conseguibile attraverso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (che prevede, tra l'altro, l'ampiezza dei termini per la presentazione del ricorso e per la relativa istruttoria, l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato, la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale a tutela dei controinteressati, ecc....).



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Napoli*

**Nel capo II**, con importanti disposizioni innovative, viene specificamente disciplinato il **giudizio per l'immediata impugnativa degli atti di esclusione** dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali.

L'art. 129, infatti – nell'ottica di razionalizzare e semplificare il procedimento elettorale e di contribuire alla stabilità dei risultati dello stesso – ha introdotto, con determinati limiti, il contenzioso endoprocedimentale in occasione delle elezioni amministrative e regionali; in precedenza, tale contenzioso non era contemplato testualmente, ma veniva ricondotto in via interpretativa (peraltro solo da alcuni giudici amministrativi e sulla base del principio di immediata impugnabilità degli atti direttamente lesivi della sfera giuridica) all'art. 83/11 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, ora abrogato.

Si evidenziano di seguito i punti salienti di tale rito abbreviato:

- **la legittimazione a impugnare** immediatamente i relativi atti è riconosciuta **esclusivamente ai delegati delle liste e dei gruppi di candidati esclusi**; non è ammessa invece, in sede di contenzioso endoprocedimentale, la presentazione di ricorsi sia avverso i provvedimenti di ammissione, sia da parte di candidati o elettori che non siano delegati di liste o gruppi di candidati esclusi;
- l'impugnativa deve essere proposta, avanti al tribunale amministrativo regionale competente, **nel termine di tre giorni dalla pubblicazione**, anche mediante affissione, **ovvero dalla comunicazione**, se prevista, degli atti impugnati;
- la conseguente sentenza in forma semplificata del T.a.r. deve essere resa **entro i successivi tre giorni** e può essere **appellata entro due giorni**;
- **la sentenza del Consiglio di Stato** interviene **entro tre giorni** (art. 129, co. 9, che stabilisce l'applicabilità nel giudizio di appello delle disposizioni per il primo grado).

Tale normativa consente l'immediata tutela giuridica delle liste escluse e, nel contempo, contribuisce a garantire la regolarità del procedimento elettorale, assicurando i tempi tecnici per la corretta stampa e l'affissione del manifesto con le liste ammesse; si prevede, a tal fine, una particolare tempistica del contenzioso endoprocedimentale, sì da comportarne la conclusione prima dell'affissione del suddetto manifesto, in modo da evitare rischi di rinvii della data dell'elezione (come, viceversa,



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Napoli*

successo in passato in caso di provvedimento giurisdizionale di riammissione di liste e/o candidature intervenuto dopo la data di affissione del manifesto).

**In tale ottica si colloca, fra le norme di coordinamento e abrogazioni dell'allegato 4, l'art. 2, co. 5, che differisce all'ottavo giorno antecedente le elezioni il termine ultimo**, precedentemente fissato al quindicesimo giorno, **per l'affissione del suddetto manifesto** in occasione di elezioni comunali, provinciali e regionali.

**Si sottolineano le disposizioni, art. 129, commi 3, lett. a) e 8, lett. a), che prescrivono, per il contenzioso endoprocedimentale**, l'onere del ricorrente di **notificare**, a pena di decadenza, sia il ricorso di primo grado che quello d'appello all'Ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla **Prefettura** e, ove possibile, ai controinteressati. In entrambi i casi, l'Ufficio che ha emanato l'atto impugnato – e quindi la Commissione o Sottocommissione elettorale circondariale per quanto riguarda le elezioni comunali – deve rendere pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati, sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati.

**Il capo III, agli artt. 130, 131 e 132 – fatto salvo quanto disposto nel capo II - reca una nuova e compiuta disciplina del contenzioso "ordinario"** relativo agli atti del procedimento elettorale successivi all'emanazione dei comizi elettorali, **da proporsi solo alla conclusione del procedimento elettorale** e, quindi, **unitamente all'impugnazione dell'atto di proclamazione degli eletti** per le elezioni comunali, provinciali, regionali e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

È ammessa per tale contenzioso "l'azione popolare", essendo riconosciuta la legittimazione a proporre ricorso non solo a ciascun candidato ma anche a ciascun elettore dell'ente delle cui elezioni si tratta per le elezioni comunali, provinciali e regionali e a ciascun elettore per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

La competenza a conoscere le controversie per le elezioni comunali, provinciali e regionali è attribuita al T.a.r. nella cui circoscrizione ha sede l'ente territoriale, mentre per le elezioni dei membri del Parlamento europeo



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Napoli*

spettanti all'Italia è attribuita una competenza funzionale inderogabile al T.a.r. del Lazio con sede in Roma.

Le sentenze per le elezioni comunali, provinciali e regionali **devono essere comunicate al Prefetto e trasmesse all'ente della cui elezione si tratta**; quest'ultimo deve provvedere, entro ventiquattro ore dal ricevimento, alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo della sentenza nell'albo o bollettino ufficiale dell'ente a mezzo del segretario che ne è diretto responsabile; tale pubblicazione deve essere effettuata anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, annotando sulla copia pubblicata la sua definitività (artt. 130, co. 8, e 131, co. 4).

Si evidenzia, peraltro, che l'art. 134, co. 1, lettera b), stabilisce che nelle controversie aventi ad oggetto la materia elettorale il giudice esercita una cognizione estesa al merito.

In relazione al nuovo sistema di norme, sono dettate, nell'allegato 3, *Norme transitorie* per la definizione dei ricorsi pendenti e per i termini in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo; nell'ambito dell'allegato 4, sono contenute, agli artt. 1 e 2, distintamente per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per le elezioni amministrative e regionali, *Norme di coordinamento e abrogazioni* con riferimento alle previgenti disposizioni che disciplinavano i medesimi procedimenti.

In relazione a quanto sopra, le SS.LL. sono pregate di voler sensibilizzare adeguatamente gli uffici interessati, affinché gli stessi si uniformino agli indirizzi sopra illustrati.

Attesa la rilevanza delle nuove disposizioni, i Sigg.ri Sindaci e Commissari vorranno, altresì, portare il contenuto della presente circolare a conoscenza di tutte le forze politiche in sede locale.

Si resta in attesa di cortese assicurazione.

Il Prefetto  
(De Martino)

